TABELLA A	INTERVENTI E MANUFATTI DI MODESTA RILEVANZA DI CUI ALL'ART. 2 C.7 REG. 3/2016

Gli interventi ed i manufatti riportati nel presente elenco sono soggette alle procedure di cui all'art. 2, comma 7 del Reg. 3/2016, qualora, a giudizio del progettista, non costituiscono rischio per la pubblica incolumità.
Per tale casistica gli Uffici regionali rilasciano l'attestato di deposito all'atto della presentazione verificando la corrispondenza della documentazione presentata a quella prevista dall'art. 4, comma 10 del Reg. 3/2016.
Per gli interventi ricadenti nelle condizioni previste dall'art.7, comma 2 lettera a) e comma 3 della L.R. 28/2011 e dell'art. 7, comma 4 lettera a) del Reg. 3/2016 (zone P2 e P3 del P.A.I., zone P3 e P4 del P.S.D.A., art. 61 D.P.R. 380/01, etc.), il Committente è tenuto a richiedere il parere preventivo di compatibilità idrogeologica o equivalente rilasciato dal Dipartimento della Giunta regionale competente in materia, ove richiesto dalle corrispondenti Norme di Attuazione vigenti.

La reiterazione dell'intervento è consentita fino al raggiungimento dei limiti prefissati per le diverse casistiche in elenco.

SEZ A1 - NUOVI MANUFATTI ISOLATI DI CLASSE D'USO I E II (p. 2.4.2 D.M. 14.01.2008)

1. Tettoie, pensiline, chioschi ed edicole, verande chiuse anche a servizio di esercizi commerciali, ad un solo piano, di altezza media ≤ 3.0 m con superficie coperta ≤ 30 mq, aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 1.0 kN/m^2;
2. Opere di sostegno con fondazioni dirette di altezza minore uguale a 2.0 m e maggiore di 1.0 m, con angolo del terrapieno a monte e a valle inclinato sull'orizzontale ≤ 15°, per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta. Sono da escludersi opere interferenti con costruzioni e/o infrastrutture in classe III e/o IV del p. 2.4.2 D.M. 14.01.2008;
3. Piscine, non aperte al pubblico, di altezza massima entro terra ≤ 2.0 m e fuori terra ≤ 0.50 m in zone con pendenza di pendio ≤15°;
4. Monumenti funerari, tombe e cappelle cimiteriali interrate con la parte fuori terra di altezza media maggiore a 1.0 m e inferiore a 2.0 m;
5. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3.50 m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 2.0 m e superficie in pianta ≤ 20.0 mq;
6. Locali in classe d'suo I ad uso servizi (rimesse attrezzi agricoli, ricovero di animali e simili), mono-piano, con superficie ≤ 30.0 mq e altezza media ≤ 3.50 m, realizzati con strutture di qualsiasi tipo aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.00 kN/mq;
7. Cabine di trasformazione elettrica da media a bassa tensione ad uso di singoli edifici, con altezza ≤ 3.00 m, assimilabili alle "cabine basse" di cui alla nota della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 337 del 17.01.2001;
8. Manufatti scatolari interrati per il passaggio di impianti di sezione trasversale inscrivibile in un quadrato di dimensioni massime 2.50x2.50 m;

SEZ A2 - INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI

1. Tettoie, soppalchi e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente, di altezza ≤ 3.0 m e di superficie complessiva ≤ 10% della superficie lorda del piano di riferimento e comunque ≤ 30.0 mq per piano, realizzati con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1,00 kN/mq.
2. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali ed alla copertura di seguito specificati:
   a. Inserimento di travi rompi-tratta all'intradosso di solai o coperture di lunghezza ≤ 6 m;

b. Bucature di solai e coperture che comportino il tranciamento dell'orditura principale fino ad un massimo di 3.00 mq, purché debitamente cerchiate al fine di assicurare che non ci siano variazioni significative di rigidezza e perdite di resistenza;

3. Interventi che comportano lievi modifiche al comportamento delle strutture verticali di seguito specificati:
   a. Sostituzione o inserimento di architrave su vani di apertura, senza variazione delle dimensioni del vano;
   b. Sostituzione, modifica e inserimento di elementi non strutturali come definiti al p. 7.2.3 e 7.2.6 del D.M. 14.01.2008, che non comporti alterazione del comportamento globale della costruzione e non dia luogo ad incrementi significativi di sollecitazione negli elementi strutturali o ad indebolimenti locali;
   c. Interventi di antiribaltamento di tamponature e tramezzature mediante reti in materiale composito e simili;
   d. Spostamento fino ad un massimo di 30 cm di singola apertura già esistente su parete muraria portante, senza incremento della superficie di bucatura, purché debitamente cerchiata al fine di assicurare che non ci siano variazioni significative di rigidezza e perdite di resistenza, nel rispetto dei dettagli costruttivi indicati dalla normativa tecnica;